



REGIONE CALABRIA

REGOLAMENTO REGIONALE

Regolamento Commissione regionale tripartita.
Art. 6 L.R. n. 5 del 19 febbraio 2001

**Approvato dalla Giunta Regionale
nella seduta del 27 giugno 2001**

Si assegna il numero 4 della serie dei
Regolamenti regionali dell'anno 2001

DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LEGISLATIVO
Dot. Antonio Cantafora

Publicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria n. 70 del 12.07.01



VISTO l'art. 121, quarto comma, della Costituzione, così come modificato dall'art. 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;


VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 500 dell' 11 giugno 2001, "Approvazione Regolamento Commissione regionale tripartita ai sensi dell'articolo 6 comma 7 L.R. n. 5/2001", sulla quale la Commissione di Controllo, con decisione n. 3 del 19 giugno 2001, ha apposto il visto condizionato;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 595 del 27 giugno 2001, di adeguamento alle indicazioni fornite dall'Organo tutorio, sulla quale la Commissione di Controllo, con decisione n. 6 del 3 luglio 2001, non ha riscontrato vizi di legittimità.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Emana

Il seguente Regolamento:





4. La convocazione della Commissione può essere richiesta in via straordinaria da almeno cinque componenti effettivi con diritto di voto e deve essere accompagnata dall'indicazione degli argomenti di cui si chiede l'inserimento all'ordine del giorno. Il Presidente è tenuto a convocare la Commissione entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla richiesta.
5. Il Presidente, in relazione agli argomenti da trattare, può invitare alle riunioni della Commissione esperti i quali partecipano alla riunione senza diritto di voto.
6. Le sedute della Commissione **NON** sono pubbliche.

ARTICOLO 3 – VALIDITA' DELLE RIUNIONI

1. Le riunioni della Commissione sono presiedute dal Presidente.
2. In caso di impedimento, il Presidente può delegare ad altro componente effettivo la presidenza della seduta.
3. La seduta è dichiarata aperta dal Presidente quando è presente almeno la metà più uno dei componenti con diritto a voto.
4. Non costituisce numero legale la contemporanea presenza del componente effettivo e quello supplente.
5. In sostituzione del membro effettivo può partecipare alla seduta, con pieni poteri, il supplente.
6. Il membro supplente che partecipa in tale qualità alla seduta, ha diritto di parola, ma non di voto.
7. Se entro un'ora dall'orario fissato per l'inizio dei lavori, non si raggiunga il numero legale, il Presidente scioglie la seduta.
8. Il Presidente, durante la seduta, ove non sia richiesto, non è obbligato a verificare la sussistenza del numero legale.



ARTICOLO 4 – ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione, esplica le attività conferite dalle leggi vigenti ed in particolare:

- assume compiti di iniziativa e coordinamento al fine di promuovere intese tra le parti sociali per favorire l'impiego dei disoccupati ed inoccupati in attività lavorative e formative;
- attua un rapporto di consultazione permanente con le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro;
- esprime pareri per le determinazioni delle Commissioni Tripartite Provinciali;
- riceve informazioni sul mercato del Lavoro dagli Osservatori Nazionali, Regionali e provinciali.
- può disporre indagini su aspetti specifici del Mercato del Lavoro;
- assume ogni opportuna iniziativa anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di collocamento, diretta a facilitare il reimpiego di lavoratori esuberanti, in aziende non obbligate;
- può ampliare il limite di tempo per l'assunzione nominativa di lavoratori che hanno concluso il contratto di formazione lavoro;
- può, in via eccezionale, stabilire deroghe sia in relazione alle qualifiche professionali, sia alle graduatorie di precedenza, allo scopo di accelerare le assunzioni dei lavoratori in mobilità;

ARTICOLO 5 – TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI E VOTAZIONI

1. Gli argomenti vengono trattati secondo l'ordine del giorno;
2. Su proposta del Presidente, potrà determinarsi una inversione nell'ordine degli argomenti o, altresì, l'inserimento di argomenti non previsti all'ordine del giorno della seduta. Qualora la proposta di inserimento non viene accolta, tali argomenti devono essere inseriti nell'ordine del giorno della seduta successiva;
3. Ogni componente che partecipa alla seduta con diritto di voto, ha facoltà di presentare, in fase di discussione, emendamenti alle proposte di delibera. Tali emendamenti, sono esaminati e votati secondo l'ordine di presentazione;
4. La Commissione vota per alzata di mano. A richiesta anche di un solo componente con diritto a voto, la Commissione vota per appello nominale;
5. Ogni deliberazione è approvata con il voto favorevole della metà più uno dei presenti e votanti.
6. In caso di parità prevale il voto espresso dal Presidente



7. Per la istituzione delle sottocommissioni e per l'approvazione dei criteri a cui le stesse devono attenersi nell'espletamento dei compiti assegnati, è richiesto il voto favorevole della metà più uno dei componenti effettivi della Commissione.

ARTICOLO 6 – SOTTOCOMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO

1. La Commissione regionale tripartita può costituire, al proprio interno, sottocommissioni e gruppi di lavoro e nomina il presidente della medesima.
2. In ogni sottocommissione dovranno essere rappresentate tutte le componenti presenti nella Commissione, ma in caso di diversa determinazione dovrà essere garantita la presenza di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e uno dei lavoratori.
3. Per le attività delle sottocommissioni in ordine alla convocazione, validità della seduta ed approvazione degli atti, si applicano le stesse norme che regolamentano l'attività della Commissione.
4. La Commissione può istituire gruppi di lavoro a cui affidare specifici compiti di studio e di proposta. Con la delibera di nomina la Commissione designerà il coordinatore del gruppo, il quale relazionerà sull'attività svolta alla Commissione.
5. Le sottocommissioni e i gruppi di lavoro, possono avvalersi del Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 6, comma 10, della legge Regionale n° 5 del 19.2.2001;

ARTICOLO 7 - SEGRETERIA

1. La <<Commissione>> si avvale per le funzioni di segreteria ed assistenza tecnica del personale dell'apposito Settore istituito nell'ambito del Dipartimento competente;
2. Il Direttore del Dipartimento nomina tra i dipendenti del Settore competente, il segretario verbalizzante, il quale ha il compito di redigere, per ogni seduta, il processo verbale;
3. Il processo verbale deve indicare:
 - a) sinteticamente lo svolgimento dei lavori,
 - b) sommariamente la discussione intervenuta tra i presenti,
 - c) le deliberazioni adottate,
 - d) la data della riunione,
 - e) l'ora di inizio e di chiusura della stessa,
 - f) i nomi dei presenti,
 - g) l'esito delle singole votazioni,
 - h) il dispositivo dei provvedimenti adottati
 - i) le dichiarazioni testuali che gli intervenuti ritengono che debbano essere espressamente riportate;

4. Per le funzioni di segreteria delle sottocommissioni possono, dal Dirigente del Settore competente, essere individuati altri dipendenti;
5. La segreteria tecnica, costituita nell'ambito del Settore competente, provvederà alle indagini, agli studi ed alla documentazione necessaria per il lavoro della Commissione, delle Sottocommissioni e dei gruppi di lavoro;
6. Il processo verbale di ogni seduta a richiesta è inviato a ciascun componente della Commissione o Sottocommissione unitamente all'avviso di convocazione della successiva riunione ed è approvato all'inizio di quest'ultima senza votazione, salvo richieste di rettifica od integrazione.
7. Ai componenti della Commissione assenti all'adunanza cui si riferisce il verbale non è consentito fare dichiarazioni o manifestazioni di voto.
8. Dopo l'approvazione il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
9. La responsabilità per la esecuzione degli atti, provvedimenti e delibere adottate dalla Commissione e Sottocommissioni è demandata al Dirigente del competente Settore dell'Assessorato Regionale al Lavoro o suo delegato.



LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la propria delibera n° 498 del 31.05.2001 con la quale si era proceduto all'approvazione della bozza di regolamento previsto dal comma 7 dell'art. 6 della legge regionale n° 5 del 19 febbraio 2001 che istituisce la " COMMISSIONE REGIONALE TRIPARTITA ";

VISTA la lettera n° 3682 dell'8 giugno 2001, con la quale il Settore 43 Politiche del lavoro ha richiesto la revoca della sopraccitata delibera 498, stante l'esigenza di procedere ad un riesame del regolamento già approvato con la stessa delibera, ma non ancora esecutivo;

CONSIDERATO che la Segreteria Generale ha provveduto a chiedere alla Commissione regionale di controllo la restituzione della delibera 498/2001, già trasmessa per il controllo di competenza;

CONSIDERATA la necessità di procedere, in tempi brevi, alla convocazione della predetta Commissione, la quale per espletare i propri compiti e funzioni ha necessità di avere approvato, per come stabilito dal comma 7 del citato art. 6 il REGOLAMENTO allegato;

Su proposta dell'Assessore al Lavoro, **On. Giuseppe Scopelliti**, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal Dirigente preposto al competente settore il quale dà atto che la presente deliberazione ai sensi della L. 127/97 è soggetta a controllo;

A unanimità di voti

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate e approvate:

1. Di revocare la propria delibera n° 498 del 31.05.2001;
2. Di prendere atto ed approvare il regolamento allegato e predisposto ai sensi dell'art. 6, comma 7 della L.R. 5/2001 per il funzionamento della COMMISSIONE TRIPARTITA REGIONALE istituita dalla L.R. 5/2001;
3. Di dare mandato per l'esecuzione della presente deliberazione all'Assessorato al Lavoro – Dipartimento 12 – Settore 43 – Politiche del Lavoro disponendo, dopo l'approvazione da parte dell'Organo di Controllo, la pubblicazione del presente atto e del regolamento sul B.U.R.C;

Di dare atto che la presente deliberazione ai sensi della L. 127/97 è soggetta a controllo.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



Del che si è redatto il presente processo verbale che viene sottoscritto
come appresso :

Il Presidente :F.to Chiaravalloti

Il Segretario :F.to Fusco

Copia conforme per uso amministrativo

Li

Il Segretario